

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova -

COPIA

Deliberazione 119 del 09-11-2013 Codice Ente 10842

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **10:30** presso la Sede Municipale si è riunita, nel modi di legge, la Giunta Comunale

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	Presente
SOANA MARIA PIA	Presente
COFFANI MAURO	Presente
ZOCCOLI ROBERTO	Presente
VALDAMERI CRISTINA	Assente

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE verbalizzante Dott. VACCARO GIUSEPPE
Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA nella sua qualità di SINDACO.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO

**TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013**

***Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Gazoldo degli Ippoliti, **09-11-2013**

Il Responsabile di Servizio
f.to **ROVERSELLI CLAUDIA**

***Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **09-11-2013**

Il Responsabile di Servizio
f.to **ROVERSELLI CLAUDIA**

OGGETTO

**TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito con modifica dalla L. 22/12/2011 n° 214 e successive modifiche che ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RICHIAMATE :

- La delibera di C.C. n° 8 del 28.03.2013 “Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2013”;
- Le delibere di C.C. n° 9 del 28.03.2013 e n° 27 del 18.07.2013 con le quali è stato prima approvato e poi modificato il “ Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”
- La delibera di C.C. n° 10 del 28.03.2013 “ Approvazione delle tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013”;

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n° 102 del 31 agosto 2013 **”Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”** che all'art. 4-quater prevede:

*“ In deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214 e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il Comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.**”*

VISTO l'art. 8 comma 1 del Decreto Legge n° 102 del 31.08.2013 convertito con legge n° 124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto lgs. 18 agosto 2000 n° 267 già differito al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1) del decreto-legge 8 aprile 2013 n° 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n° 64 è **ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

Premesso:

- che in base a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93, i Comuni devono assicurare la copertura del costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, con il provento della tassa, in misura non inferiore al 50%;
- che l'art. 33 della Legge 23.12.99 n°488 ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n°22/97, stabilendo il differimento della soppressione della tassa smaltimento rifiuti;

Richiamato l'art. 8, comma 3, del DL 194/2009 convertito nella legge 25/2010 che ha prorogato al 30.6.2010 il termine per l'emanazione del regolamento attuativo della tariffa rifiuti previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, disponendo in assenza di tale adempimento, la possibilità di applicare discrezionalmente la tassa o la tariffa;

Rilevato che il regolamento di cui sopra, non risulta emanato, pertanto i Comuni in regime di Tarsu possono mantenere la tassa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 320 del 25.11.1997 con la quale veniva determinata una revisione tariffaria della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno 1998, nella misura di lire 50 a mq. per le tariffe base (abitazioni) e nella stessa misura percentuale per tutte le altre categoria;

Richiamata la deliberazione G.C. n.14 del 06.02.2003 con la quale si determinavano le tariffe relative alla tassa R.S.U., per l'anno 2003;

Richiamate le successive deliberazioni:

- deliberazione di C.C. n.5 del 27/02/03 con la quale veniva modificato il regolamento comunale per l'applicazione della TARSU, inserendo all'art.9, nell'elenco dei locali e delle aree soggette alla tassa, gli istituti scolastici (statali e non statali) , e attribuendo agli stessi il coefficiente dello 0,50;
- deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 13.03.2003 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di C.C. 5/2003, si determinava la tariffa per le scuole (statali e non statali) nella misura di euro 0,34861/mq.
- Deliberazione di C.C. n. 31 del 23/11/2011 con la quale veniva modificato il regolamento comunale per l'applicazione della TARSU, adeguando il regolamento all'introduzione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti attivo con decorrenza 01.10.2011e adeguando alcune delle classi tariffarie accogliendo le istanze di alcune attività produttive;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n° 168 del 24.12.2004 di approvazione delle tariffe Tarsu anno 2005;
- C.C. n° 3 del 28.02.2005 di approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu;
- G.C. n° 25 del 14.03.2005 di modifica della deliberazione di G.C. 168/2004 e approvazione delle tariffe Tarsu 2005;
- G.C. N. 157 del 24.12.2005 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2006;
- G.C. N. 15 del 26.02.2007 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2007;
- G.c. N. 12 DEL 25.02.2008 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2008;
- G.C. N. 109 DEL 22.12.2009 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2009;
- GC N. 15 del 04.02.2010 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2010;
- G.C. N. 116 del 11.11.2010 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2011;
- C.C. N. 30 del 30.11.2011 di modifica del Regolamento comunale TARSU approvato con Deliberazione C.C. n° 3 del 28.02.2005;

- G.C. N. 120 del 10.12.2011 di approvazione delle tariffe TARSU anno 2012;

VISTO il decreto legge 248 del 31.12.2007 che dispone per il Ministero della Pubblica Istruzione l'obbligo di sostituirsi agli Istituti Scolastici nel versamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per le scuole con decorrenza anno 2008;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 68 del D. Lgs. 507/93, approvato con deliberazione di C.C. n. 03/2005, esecutiva e modificato con deliberazione di C.C. n. 30/2011;

RICHIAMATA:

La delibera di C.C. n° 46 del 04.11.2013 "Revoca deliberazioni C.C. 8,9,10 del 28.03.2013 e n° 27 del 18.07.2013 relative al tributo TARES. Applicazione della Tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti TARSU per l'anno 2013", con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato di **applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

PRESO ATTO che nella delibera consiliare n. 43/2013 sono state modificate le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 18.7.2013, come segue :

- a. maggiorazione di euro 0,30/mq per i servizi indivisibili da versare allo Stato, in unica soluzione con scadenza 16 dicembre 2013;**
- b. Prima rata tarsu, da versarsi entro il 31 dicembre 2013, comprendente la metà del tributo tarsu di spettanza comunale;**
- c. Seconda rata tarsu, pari alla rimanente metà del tributo, da versarsi entro il 28 febbraio 2014;**
- d. In alternativa, i contribuenti potranno pagare l'intero importo tarsu in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2013;**

Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà di applicare per l'anno 2013 il regime di prelievo in corso nell'anno 2012 (Tarsu) sulla base dei riferimenti normativi richiamati ;

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2013 le tariffe tarsu, confermando quelle in vigore nell'anno 2012, come risulta dal prospetto allegato;

Dato atto che le tariffe proposte per l'anno 2013 permettono la copertura del costo del servizio nella misura dell'83,37%;

Di dare atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

Di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di spettanza dello Stato, prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.08.2000, N. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.08.2000, N. 267;

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto di quanto disposto dalla delibera consiliare n. 43 del 9.11.2013, e di confermarne integralmente in contenuto.
2. di **applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124** (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), **e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

3. di determinare per l'anno 2013 le tariffe della tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, confermando quelle in vigore nell'anno 2012, e così come risulta dal prospetto allegato;

4. **di dare atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
5. **Di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione** pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di spettanza dello Stato, prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**
6. di dare atto che, il provento della tassa garantisce la copertura dell'83,37% del costo complessivo di erogazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, come si evince dal prospetto allegato, assicurando ampiamente la copertura minima del 50% dei costi ;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per la predisposizione del ruolo 2013 e per gli adempimenti conseguenti.
8. Di indirizzare altresì l'ufficio tributi all'invio ai contribuenti di due avvisi separati (uno per la maggiorazione servizi indivisibili, e uno per la tassa rifiuti) ;
9. Di confermare le scadenze per il pagamento previste dalla delibera consiliare n. 43/2013, e cioè :
 - a. **maggiorazione di euro 0,30/mq per i servizi indivisibili da versare allo Stato, in unica soluzione con scadenza 16 dicembre 2013;**
 - b. **Prima rata tarsu, da versarsi entro il 31 dicembre 2013, comprendente la metà del tributo tarsu di spettanza comunale;**
 - c. **Seconda rata tarsu, pari alla rimanente metà del tributo, da versarsi entro il 28 febbraio 2014;**
 - d. **In alternativa, i contribuenti potranno pagare l'intero importo tarsu in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2013;**
10. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11. Di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000 con separata ed unanime votazione.

TARIFFE TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013

CAT.	DESCRIZIONE	COEFFIC.	EURO
1	Abitazioni civili e loro pertinenze	1	0,99584
2	Negozi di generi alimentari.	3	2,98751
3	Tabaccai, edicole, cartolerie, profumerie, ferramenta, macchine agricole, casalinghi, abbigliamento, elettrodomestici, mercerie, caccia e pesca.	1,8	1,79251
4	Cine-foto, ottica, librerie ed oreficerie.	0,8	0,79665
5	Saloni auto, esposizioni dove non si effettua la vendita, distributori di carburante.	0,3	0,29875
6	Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, alberghi e simili, farmacie.	3	2,98751
7	Circoli privati.	2	1,99166
8	Associazioni	0,3	0,30485
9	Banche	3	2,98751
10	Uffici di liberi professionisti e uffici di intermediazione in attività bancaria, finanziaria e assicurativa	2	1,99166
11	Mense aziendali.	10	9,95835
12	Laboratori ed officine delle seguenti attività: tornitori, fabbri, officine meccaniche, carrozzieri, falegnami, gommisti, elettrauti ed altre attività artigianali produttive di beni, eccettuate le attività dei successivi punti 13 e 14.	1	0,99584
13	Contoterzisti, installatori, piastrellisti, pavimentisti, elettricisti, tecnici di impianto, muratori, idraulici, prestatori d'opera, autotrasportatori.	0,6	0,59750
14	Lavoranti a domicilio, barbieri, parrucchieri, estetiste.	1,5	1,49376
15	Aree scoperte destinate alla produzione.	0,2	0,19916
16	Depositi, esercizi commerciali su grandi superfici, magazzini e spogliatoi	1	0,99584
17	Istituti scolastici (statali e non statali)	0,5	0,49792
18	Caserme	2	1,99166

19	Studi medici, dentisti, fisioterapisti, laboratori analisi	2	1,99166
20	Stabilimenti industriali	2	1,99166

CITTA' DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI

ENTRATA

Descrizione	Importo 2013
TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI al netto di entrate per addizionale ex eca e del tributo provinciale ambientale	290.300,00
Tarsu raccolta rifiuti mercato	1.000,00
Contributo statale per tarsu scuole Risorsa 2010016	3.400,00
Contributo CONAI risorsa 3010264	21.620,00
Proventi raccolta rifiuti eseguita da comune	500,00
Contributo rifiuti raee	700,00
TOTALE ENTRATA	317.520,00

SPESA

DESCRIZIONE	Importo previsto 2013
ACQUISTO di beni INTERVENTO 1090502	20.715,00
Raccolta e smaltimento rifiuti Intervento 1090503	315.390,00
Spese per piazzola raccolta rifiuti Utenze	1.600,00
Spese per piazzola raccolta rifiuti Manutenzioni	500,00
Interessi passivi mutuo	690,00
Spese per riscossione tarsu cap 180/2	2.050,00
Spese per pulizia strade -operaio	16.238,62

Raccolta e smaltimento rifiuti san fermo Intervento 1090505	8.970,00
Spese per spazzatrice carburanti assicurazioni, manutenzioni	400,00
Sgravi	500,00
Accantonamento al fondo svalutazione crediti per crediti di difficile riscossione	13.800,00
Totale spesa	380.853,62

PERCENTUALE DI COPERTURA 2013 83,37%

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to LEONI NICOLA

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **04-12-2013**
Ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (art.125-T.U .n. 267/2000) il

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000)
e che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **14-12-2013**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE